



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA
MUNICIPALE A FAVORE DI PRIVATI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 50/2017,
COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 96/2017.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07.07.2025



INDICE GENERALE

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Prestazioni a pagamento	3
Art. 3 – Prestazioni escluse	4
Art. 4 – Domanda del richiedente	5
Art. 5 – Istruttoria della domanda	5
Art. 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento	6
Art. 7 - Criteri generali di organizzazione e di impiego del personale	8
Art. 8 - Destinazione delle somme introitate	8
Art. 9 – Sanzioni e conseguenze in caso di mancato versamento delle somme dovute	8
Art. 10 – Trattamento dei dati	9
Art. 11 - Entrata in vigore	10



Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Locale su richiesta di terzi per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
2. Ai fini del presente regolamento tra le sopracitate attività si intendono manifestazioni, eventi ed altre iniziative di carattere prevalentemente privato, ove sia evidentemente prevalente l'interesse privato economico o di altra natura del soggetto organizzatore.
3. Le attività private soggette a preventivo rilascio di titolo abilitativo da parte dell'Amministrazione Comunale sono subordinate alla preventiva valutazione dell'eventuale necessità dell'impiego di personale per lo svolgimento di servizi di Polizia Stradale.
4. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui all'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, poi richiamate dall'art. 119 TUEL che dispone: *"In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*.

Art. 2 – Prestazioni a pagamento

1. I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza ed in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta dei soggetti privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell'allegato A). Dette tariffe saranno aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Possono essere effettuati esclusivamente sulle aree comunali soggette alla disciplina del Codice della Strada, a richiesta sia di Enti che di persone fisiche e



previo pagamento della relativa tariffa, i seguenti servizi di carattere privato:

- a. servizi diretti a regolare il traffico;
 - b. servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.
3. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono le seguenti:
- a. scorte per trasporti eccezionali o altro;
 - b. servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive – anche dilettantistiche o amatoriali – folcloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti, spettacoli e trattenimenti pubblici di cui agli articoli 68 e 69 TULPS;
 - c. servizi connessi a manifestazioni commerciali e all'effettuazione di riprese televisive e cinematografiche;
 - d. servizi di viabilità per lavori stradali, in assenza dei movieri dipendenti della Ditta esecutrice o quando la complessità dei lavori lo richieda;
 - e. servizi resi in occasione di festeggiamenti civili, manifestazioni private in genere, traslochi e grandi concorsi pubblici;
 - f. servizi di viabilità per lavori di manutenzione del verde e/o di edifici effettuati da privati su area aperta a pubblico passaggio;
 - g. servizi necessari al fine di regolamentare adeguatamente le conseguenze derivanti da attività di privati comportanti variazioni di discipline di traffico, per le quali si manifestano influenze e ripercussioni significative sulla viabilità pubblica e sulla sicurezza stradale in generale.
4. Non verranno resi servizi in favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività non si conformi ai principi costituzionali e di legalità.
5. Salva diversa indicazione della Giunta Comunale, il pagamento è dovuto anche per le manifestazioni patrocinate dal Comune di Isola delle Femmine.

Art. 3 – Prestazioni escluse

1. Sono escluse le prestazioni:
 - a. che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 del C.C.N.L. 19/09/2002 Regioni - Enti locali personale non dirigenziale;
 - b. che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
 - c. che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra



- i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- d. del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e alla L.R. 17 del 01/08/1990, nonché al Regolamento del Corpo di Polizia Locale, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
 - e. che riguardano eventi di carattere sportivo, religioso, sociale o culturale organizzati, co-organizzati, sponsorizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, per cui su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente, è riconosciuta formalmente, attraverso deliberazione della Giunta Comunale, il preminente interesse cittadino o il rilevante interesse pubblico, con conseguenti atti dirigenziali di competenza;
 - f. dove l'Amministrazione comunale è impegnata con il gonfalone;
 - g. che riguardano manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
 - h. feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
 - i. altri eventi non compresi nei precedenti, verso i quali l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico, tramite deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – Domanda del richiedente

1. I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Comandante della P.M., almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.
2. La domanda va inoltrata utilizzando l'allegato B al presente Regolamento.
3. L'allegato B potrà essere integrato e/o modificato qualora lo richiedano norme sopravvenute o prescrizioni di pubblica sicurezza con conseguenziale provvedimento adottato dal Settore IV.
4. Il Comando autorizza o meno l'impiego di personale di Polizia Municipale nel numero e secondo le qualifiche funzionali ritenute necessarie per la manifestazione per la quale è richiesto il servizio.

Art. 5 – Istruttoria della domanda

1. Il funzionario responsabile, individuato nell'ambito del Comando di Polizia



Municipale, istruisce la pratica richiedendo, se ricorre il caso, integrazione documentali o informative, anche per le vie brevi, valuta l'ammissibilità della richiesta, ii servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento dell'evento e ne quantifica provvisoriamente i costi secondo Il vigente CCNL EE.LL. e l'allegato A.

2. Il comando della Polizia Municipale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi erogazione di servizi qualora:
 - a. ritenga che essi possono essere usati per fini non previsti dalla legge;
 - b. si presentino situazioni che rendano impossibili l'impiego del personale comunale;
 - c. il richiedente risulti inadempiente al pagamento di servizi precedentemente erogati o di tributi e tasse comunali al Comune di Isola delle Femmine e delle sanzioni amministrative al Codice della Strada;
 - d. vi siano impegni di servizio che non consentano la prestazione richiesta;
 - e. per qualsiasi altra ragione che non consento o che renda inopportuno lo svolgimento della manifestazione o comunque la partecipazione del personale necessario allo svolgimento in condizioni di sicurezza.
3. Il richiedente dovrà essere identificato nella persona fisica che richiede il servizio e, nel caso di società, nel legale rappresentante o altro soggetto legittimato.

Art. 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

1. I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato A); essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.
2. Il richiedente deve provvedere:
 - a. al pagamento di quanto dovuto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Corpo di Polizia Municipale;
 - b. il pagamento deve avvenire preferibilmente con Bonifico Bancario specificando nella causale che trattasi di "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale";
 - c. trasmettere la documentazione comprovante il versamento effettuato al Comando di P.M. non oltre 48 ore prima del giorno di svolgimento dell'evento, esclusivamente a mezzo mail o pec che saranno indicati dall'ufficio;
3. Il rilascio dell'autorizzazione del servizio è subordinato al pagamento della somma determinata e comunicata al richiedente.



4. Ultimato il servizio, Il funzionario individuato dal Comando provvede a redigere apposita scheda d'intervento, indicando l'orario di inizio e fine servizio. Tale scheda deve essere sottoscritta anche dal soggetto organizzatore o da persona da lui delegata all'atto della richiesta.
5. A prestazione eseguita, il Comando, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta al fine di richiedere eventuali integrazioni dell'importo versato, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 52/2017, convertito nella legge n. 96/2017, con il combinato disposto di cui all'art. 56-ter CCNL Funzioni Locali 2016/2018, secondo cui le spese del personale di polizia locale impiegato sono poste interamente a carico del soggetto privato promotore e organizzatore e le ore di servizio aggiuntive effettuate in occasione di tale servizio non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.
6. L'eventuale integrazione all'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla fine della manifestazione/evento o dalla richiesta del Comando di Polizia Municipale.
7. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze, da affrontare da parte del Comando della Polizia Municipale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.
8. In presenza di attività a svolgimento ricorrente preventivamente quantificabile per dimensioni e per tipologia di servizi predisporre, quali ad esempio le manifestazioni sportive, è concessa la facoltà al privato organizzatore dell'evento di chiedere di stipulare accordi con quantificazione forfettaria dei costi sostenuti per la predisposizione dei servizi necessari e salvo conguaglio, a consecutivo, degli eventuali maggiori costi effettivamente sostenuti. In questo caso lo schema d'accordo deve essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale.
9. In caso di mancato pagamento della somma necessaria a scoprire i costi dei servizi resi, il Corpo di Polizia Municipale provvede ugualmente ad organizzare ed eseguire i servizi di Polizia Stradale, in quanto necessari a garantire la sicurezza della circolazione. In questo caso, il Comando della P.M. provvede al recupero delle somme dovute, secondo le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, giusto RD n. 639/1910 o altro strumento di riscossione coattiva in uso.



Art. 7 - Criteri generali di organizzazione e di impiego del personale

1. L'impiego del personale, qualora il servizio sia svolto fuori dall'orario di servizio, è ordinato secondo i seguenti criteri:
 - a. con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario massimo esigibile secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
 - b. adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.

Art. 8 - Destinazione delle somme introitate

1. Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dal Comune di Isola delle Femmine a tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali
2. Così come previsto dall'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 52/2017, convertito nella legge n. 96/2017, con il combinato disposto di cui all'art. 56-ter CCNL Funzioni Locali 2016/2018, richiamato dall'art. 95 del vigente CCNL FF.LL. 2019-2021, si rimanda alla Contrattazione integrativa decentrata con le organizzazioni sindacali la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, al fine di remunerare il personale impiegato nei relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 9 – Sanzioni e conseguenze in caso di mancato versamento delle somme dovute

1. In tutti i casi previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, la presentazione dell'istanza costituisce un preciso obbligo della persona fisica o giuridica interessata.
2. In caso di inosservanza, sempre che il fatto non integri aspetti specificatamente sanzionati da leggi e regolamenti, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa che va da Euro 25,00 a Euro 250,00, con pagamento in misura ridotta secondo i principi contenuti nell'art. 16 della legge n. 689/81.
3. Nel caso in cui si abbia notizia del futuro svolgimento di attività, eventi o iniziative riconducibili a quelle per cui è necessaria la prestazione di servizi di Polizia Stradale, senza che sia stata trasmessa alcuna preventiva comunicazione, il



Comandante della Polizia Municipale, esperite le opportune indagini e verifiche, può diffidare il promotore od organizzatore della manifestazione ad inviare la preventiva comunicazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e a corrispondere le somme che saranno ritenute necessarie a coprire i costi dei servizi indispensabili per assicurare la sicurezza nella circolazione.

4. In caso di inerzia da parte del predetto promotore/organizzatore e di successivo effettivo svolgimento della manifestazione, il Comando di P.M. provvede ad organizzare e ad eseguire ugualmente i servizi di polizia stradale, strettamente necessari a garantire la sicurezza della circolazione.
5. Lo stesso dicasi nel caso in cui siano state svolte, o siano in corso di svolgimento, attività, eventi o iniziative riconducibili a quelle per le quali è necessaria la prestazione di servizi di polizia stradale, senza che sia stata trasmessa preventiva comunicazione.
6. Terminati i servizi, il Comandante della P.M. provvede a quantificare i costi e a richiedere il pagamento delle somme dovute agli organizzatori entro 10 (dieci) giorni dalla fine dell'evento. Saranno addebitati i servizi di fatto resi, applicando, oltre a quanto sostenuto per costo del lavoro, le tariffe di cui all'allegato A.
7. Qualora i sopradetti servizi necessari allo svolgimento degli eventi promossi da privati siano resi, in via d'urgenza, in orario ordinario, in concomitanza dei turni ordinari di servizio, la quantificazione dei costi sarà operata dal Comando della Polizia Municipale al fine di assicurare comunque all'Ente il ristoro delle spese sostenute mediante introito delle somme riscosse.

Art. 10 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative connesse alla finalità del presente Regolamento, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per il tempo stabilito dalle norme vigenti per fini amministrativi.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Municipale.



Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'Albo pretorio-on line ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione secondo le disposizioni di legge e di Statuto.



Comune di Isola delle Femmine

Città Metropolitana di Palermo

TIPOLOGIA	Costo giornaliero	Costo orario
Autovettura	€ 40,00	€ 5,00

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Isola delle Femmine

Il sottoscritto _____, nato a _____ il __/__/____
 e residente a _____, via/piazza _____
 C.F./P.IVA _____ in proprio/quale rappresentante di
 _____, con sede a
 _____ via/piazza
 _____ email/PEC
 _____ tel/cell

CHIEDE

Di essere autorizzato a svolgere la seguente attività/manifestazione:

_____ per il/i giorno/i _____ dalle ore _____
 alle _____ ore _____, presso _____

eventuale _____ percorso

_____ Al
 Corpo di Polizia Municipale di Isola delle Femmine si chiede di voler disporre i servizi necessari di polizia
 stradale.

A tal fine si precisa che alla predetta attività prenderanno parte n° _____ soggetti e si prevede
 un'affluenza di pubblico di n. _____ spettatori. Pertanto si demanda a codesto Comando, di valutare
 quante unità e quali mezzi occorran, con pagamento a totale carico dell'istante, in base alle tariffe comunali
 vigenti, stabilite dal Regolamento comunale per i servizi resi dalla Polizia Municipale a favore di privati, che
 dichiara di aver letto e di conoscere.

Nominativo _____ del referente per i rapporti con codesti Uffici:
 _____ nato a _____ il
 __/__/____ e residente in _____ via/piazza
 _____ tel/cell. _____
 email/PEC _____

Parte riservata all'ufficio (da compilare in caso di accettazione)

Il sottoscritto _____ n. q. di _____

dichiara di aver preso visione del preventivo di spesa relativo alla presente richiesta e di accettarlo.

Isola delle Femmine, _____

Il Richiedente _____

Isola delle Femmine, lì _____

Il

Richiedente

Parte riservata all'ufficio (da compilare in caso di accettazione)

Il sottoscritto _____ n. q. di _____

dichiara di aver preso visione del preventivo di spesa relativo alla presente richiesta e di accettarlo.

Isola delle Femmine, _____

Il Richiedente _____